



A.S.L. TO3

Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo

0114017078 - 079

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

DIPARTIMENTO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 3

Prot. N. 78473

Collegno 28/06/2010

Ai Sigg.ri Beneficiari della
rivalutazione Indennità Integrativa
Speciale Vitalizio Legge 210/92

Oggetto: Comunicazioni in merito al Decreto Legge 31 Maggio 2010
n. 78, art. 11.

Si porta a conoscenza che la Regione Piemonte – Direzione Sanità, ha inoltrato al Servizio scrivente la nota di cui all'oggetto (vedasi copia allegata), dando disposizione di sospendere con decorrenza 31 Maggio 2010 i benefici di adeguamento dell'Indennità Integrativa Speciale fatto salvo il vitalizio riconosciuto alla categoria di appartenenza.

Per opportuna ed analitica conoscenza, quanto sopra è l'effetto del Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, art. 11.

Si porgono distinti saluti.

Il Funzionario Amministrativo Delegato

(Delibera n° 491 del 4/4/2002)

Dott. PIETRO DICORATO



REGIONE
PIEMONTE

Non c'è cura
senza cuore

Azienda Sanitaria Locale ASL TO 3 - PARTITA IVA / CODICE FISCALE n. 09735650013

Dipartimento di Medicina Legale

S.C. Medicina Legale - Collegno

DIRETTORE: Dott. Marco Capone

indirizzo: Via Martiri XXX Aprile, 30

telefono 011/4017078 -079

fax 011/4017269

email: medicina.legale@asl5.piemonte.it

~~Il Direttore~~

Data 22 GIU. 2010

Protocollo 19084 /DB2004

Ai Direttori delle Strutture
Complesse di Medicina
Legale delle ASL

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, commi 13 e 14 relativo a "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

In data 17.06.2010 è pervenuta dal Ministero della Salute la nota prot. 0020064-P-11/36/2010, che si allega in copia, con la quale vengono fornite disposizioni in merito alla rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale con riferimento al Decreto Legge di cui in oggetto.

In particolare, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali che hanno posto in capo al Ministero l'adeguamento dell'indennità integrativa speciale e per i quali lo stesso Ministero aveva dato disposizioni ai competenti servizi regionali di corrispondere il beneficio a titolo di vitalizio, si richiama la necessità di interrompere l'adeguamento mensile erogato a titolo di rivalutazione dell'IIS a decorrere dal 31 maggio 2010, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative.

Pertanto, si invitano le SSLL a voler dare attuazione alle indicazioni contenute nella nota allegata, per quanto di competenza, e a dare ampia diffusione della medesima nota a tutti gli uffici e al personale interessato.

Distinti saluti.

Il Dirigente di Settore
Michela ADDENINO

PC/SF


All: c.s.

Corso Regina Margherita 153 bis
10122 - Torino
Tel. 011.432.1529
Fax. 011.432.4110

REGIONE PIEMONTE A.S.L. TO 3		
PROT. GEN. N. 78464		
28 GIU 2010		
TIT.	CAT.	CL.



Ministero della Salute

Dipartimento della Qualità
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria,
dei Livelli di Assistenza e dei Principi Etici di Sistema
Ufficio VIII.

Ministero della Salute
DGPROG
0020064-P-11/06/2010



70748203

REGIONE PIEMONTE					
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE E SANITA'					
DE 25.00 - DIREZIONE SANITA'					
17 GIU 2010					
N. 18257					
00	01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11

Assessorato alla Sanità
Regione Lombardia
Via Pola n.9 e n.11
20124 MILANO

Assessorato alla Sanità
Regione Piemonte
Corso Regina Margherita n.153
10122 TORINO

Assessorato alla Sanità
Regione Liguria
Via Fieschi
16121 GENOVA

Assessorato alla Sanità
Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro n.21
40127 BOLOGNA

Assessorato alla Sanità
Regione Veneto
Palazzo Molin S. Polo 2514
30125 VENEZIA

Assessorato alla Sanità
Regione Lazio
Via R.R. Garibaldi n.7
00144 ROMA

Assessorato alla Sanità
Regione Campania
Via S. Lucia n.81
80100 NAPOLI

Assessorato alla Sanità
Regione Marche
Via Gentile da Fabriano n.3
60125 ANCONA

Assessorato alla Sanità
Regione Toscana
Giunta Regionale
Via di Novoli n.26
50127 FIRENZE

Assessorato alla Sanità
Regione Puglia
Via Caduti di tutte le guerre 15
70126 BARI

Assessorato alla Sanità
Regione Calabria
Via T. Campanella , 19
88100 CATANZARO

Assessorato alla Sanità
Regione Umbria
Via M. Angeloni, n.61
06124 PERUGIA

Assessorato alla Sanità
Regione Basilicata
Via Anzio ex Palazzo Crisci
85100 MATERA

Assessorato alla Sanità
Regione Molise
Corso Bucci 54 A
86100 CAMPOBASSO

Assessorato alla Sanità
Regione Abruzzo
Via Conte di Ruvo n.74
65100 PESCARA

Assessorato alla Sanità
Regione Sardegna
Via Roma n.223
09123 CAGLIARI

Assessorato alla Sanità
Regione Sicilia
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 PALERMO

Assessorato alla Sanità
Regione Friuli Venezia Giulia
Via Riva Nazario Sauro, 8
34100 TRIESTE

Assessorato alla Sanità
Regione Trentino Alto Adige
Via Gilli, 4
38100 TRENTO

Assessorato alla Sanità
Regione Valle d'Aosta
Via S. Lucia n.81
11100 AOSTA

OGGETTO: *Decreto legge 31 maggio 2010, n 78 art. 11, commi 13 e 14 recunte "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";*

La legge 25 febbraio 1992, n. 210, stabilisce all'articolo 2, comma 1, che ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti sia corrisposto un indennizzo determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n° 177, come modificata dall'art. 8 della legge 8.5.1984 n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. La medesima legge prevede all'art. 2, comma 2, che il predetto indennizzo, è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Tale somma non è oggetto espressamente di rivalutazione, a differenza dell'indennizzo propriamente detto che, secondo l'art. 2 comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Con il D.L. indicato in oggetto, si è disposta l'interpretazione autentica dell'art. 2 comma 2 della Legge 25 febbraio 1992, n. 210, stabilendo espressamente la non rivalutabilità della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo. E' stato, altresì, disposto che, fermo restando gli effetti espliciti da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge cessi l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 10, in forza di un titolo esecutivo; sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della norma in questione.

In forza di provvedimenti giurisdizionali che hanno dichiarato tenuta questa Amministrazione all'adeguamento dell'indennità integrativa speciale, si è dato indicazioni ai competenti servizi di codeste Regioni di corrispondere il beneficio in questione a titolo vitalizio.

Al riguardo, si fa presente che, in ottemperanza della normativa sopra richiamata, per i predetti casi è necessario interrompere l'adeguamento mensile erogato a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a decorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge in questione.

Tanto si rappresenta affinché siano date tempestivamente le necessarie comunicazioni ai competenti servizi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dot. Filippo Palumbo)